

STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 E 414 CPC, CON ISTANZA EX ART. 700 CPC

PER

La sig.ra **Conforti Maria**, nata a Cariatì (CS) il 11.08.1983, CF. CNFMRA83M51B774A, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Straface (STRPRZ76R42C129W), giusto mandato posto in calce del presente atto giudiziario ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio corrente in Corigliano Rossano (CS)-Area Urbana Rossano - alla via Margherita,236. Per le comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax 0983.510786 o il seguente indirizzo pec: avvpatriziastraface@pec.giuffre.it.

-ricorrente-

CONTRO

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni 6 ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni 6, ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Parma**, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna corrente in Via A. Testoni 6 ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
- 4) **Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Carlo Emilio Gadda**, in persona del dirigente p.t., corrente in Fornovo di Taro alla via Nazionale 6, CF. 92180110345 pris00800p@pec.istruzione.it ed elettivamente



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
Via A. Testoni 6, ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- 5) **Istituto Superiore C. RONDANI**, in persona del dirigente p.t., corrente in
Viale Maria Luigia,9 di Parma, CF. 92193630347
pris00900e@pec.istruzione.it ed elettivamente domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni 6,
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI

Aspiranti docenti iscritti nella Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA per il triennio 2014-2017 ed il triennio 2017-2021 per i profili di AA-Assistente Amministrativo, AT-Assistente Tecnico, CS- Collaboratore Scolastico delle graduatorie di istituto di tutte le scuole della provincia di Parma.

PER LA DECLARATORIA

- **del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio calcolato nella sezione H della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA;**
- **del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio calcolato nella sezione H della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA;**
- **dell'annullamento del provvedimento di rideterminazione del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico dell'IIS Carlo Emilio Gadda con decreto 6839 prot. nr. 2064 del 11.02.2020;**
- **dell'annullamento del provvedimento di rideterminazione del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico dell'IIS Carlo Emilio**



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Gadda con Decreto 6840 prot. nr. 2373 del 18.02.2020;

- **della dichiarazione di illegittimità della Revoca della supplenza prot. 2090/fp del 11.02.2020 conferita con contratto di lavoro individuale di lavoro a tempo determinato prot. 1932 del 08.02.2020.**
- **della dichiarazione di illegittimità della Risoluzione contrattuale prot. 4143 del 14.10.2020 della supplenza conferita con contratto di lavoro individuale di lavoro a tempo determinato prot. 3764 del 28.09.2020.**

ITER LITIS

1. La ricorrente in data 01.10.2014 ha presentato, ai sensi del DM 717 del 05.09.2014, domanda di Inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA e la stessa, inviata al Liceo Scientifico Marconi di Parma, quale scuola capofila, è stata assunta al prot. nr. 5948 del 06.10.2014.
2. Nello specifico ha dichiarato i seguenti titoli: 1) Titolo di Accesso e culturali: Diploma Tecnico Impresa turistica, conseguito nell'anno scolastico 2003/2004 votazione 76/100 e Diploma di qualifica professionale relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici; 2) Titoli culturali ECDL conseguito il 31.03.2003; 3) Titoli di servizio: Ragioniere contabile presso il Comune di Crosia per mesi sei dal 18.11.2013 al 17.05.2014.
3. Successivamente è stata pubblicata sul sito del liceo "Marconi" di Parma, scuola polo individuata ai fini della determinazione del punteggio, graduatoria definitiva III Fascia Personale Ata dove alla sig.ra Conforti Maria è stato attribuito il seguente punteggio: AA-Assistente Amministrativo punteggio **11,40**; AT-Assistente Tecnico

Via Margherita, 236-Corigliano Rossano 87067 (CS) - Tel e Fax 0983.510786 cell. 339-4444183

Pec: avvpatriziastraface@pec.giuffre.it



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

punteggio **11,40**;CS- Collaboratore scolastico punteggio **8,90**, ovvero veniva confermato quanto indicato dalla stessa nella sezione H della domanda ai sensi delle tabelle di valutazione A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 in allegato al DM 717/14.

4. In data 27.10.2017, ai sensi del DM 640 del 30.08.2017, ha presentato domanda di Conferma/Aggiornamento della valutazione posseduta nel triennio 2014-2017 per l'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA e la stessa, inviata al Liceo Scientifico Marconi di Parma, è stata assunta al protocollo n. 4759 dell'11.11.2017.
5. Nello specifico, oltre ad aver confermato alla sezione C il titolo di accesso già precedentemente dichiarato, in aggiunta al punteggio già posseduto chiedeva il riconoscimento di: 1) Certificazioni informatiche: EIPASS conseguita il 25.10.2017 (0,60); 2) Ulteriori titoli di servizio presso amministrazioni statali: Ausiliari del traffico nell'anno 2017 per mesi 1 dal 08.07.2017 al 07.08.2017 presso il Comune di Crosia(CS) (0,05); 3) Titoli di preferenza: Invalido o mutilato civile riconosciuto da Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano(CS) in data 13.08.2008.
6. Successivamente è stata pubblicata sul sito del liceo "Marconi" di Parma, scuola polo individuata ai fini della determinazione del punteggio, graduatoria provvisoria III Fascia Personale ATA dove alla ricorrente è stato attribuito il seguente punteggio: AA-Assistente Amministrativo punteggio 12,00 ;AT-Assistente Tecnico punteggio 12,00 ;CS- Collaboratore scolastico punteggio 9,20.
7. Avverso la predetta graduatoria provvisoria, la ricorrente ha proposto formale reclamo facendo rilevare che non era stato considerato il punteggio pari a 0,05 a fronte del servizio prestato presso altre amministrazioni e dichiarato nella domanda di aggiornamento.



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

8. Il reclamo proposto è stato accolto difatti con decreto successivo è stata pubblicata graduatoria definitiva III Fascia Personale ATA dove alla sig.ra Conforti Maria è stato attribuito il seguente punteggio: AA-Assistente Amministrativo punteggio **12,05** ;AT-Assistente Tecnico punteggio **12,05** ;CS- Collaboratore scolastico punteggio **9,25** , ovvero veniva confermato quanto indicato dalla stessa nella sezione H ai sensi delle tabelle di valutazione A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 in allegato al DM 640/17.
9. La compilazione delle domande di inserimento ed aggiornamento/conferma graduatorie di Circolo e di istituto III Fascia personale ATA è stata effettuata dalla parte istante secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
10. In particolare i dati riportati dalla sig.ra Conforti Maria hanno assunto il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, pertanto vigono, al riguardo, nei suoi confronti le disposizioni che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale qualora abbia rilasciato dichiarazioni non corrispondenti a verità.
11. Ai sensi del DM 717/04 e del DM 640/17, la fase conclusiva di verifica è affidata all' istituzione scolastica presso cui il personale scolastico stipula il primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie; la stessa è incaricata espressamente di porre in essere ogni opportuna verifica sulla veridicità dei titoli e sulla corretta valutazione degli stessi.
12. A seguito dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto Terza Fascia la sig.ra Conforti Maria è stata individuata quale destinataria di supplenze 1/2 giorni e successivamente presso l'ISISS Magnaghi-Solari, che ai sensi dell'art. 7, commi 4-5-6-7-8 del DM 640/2017,ha proceduto alla verifica di quanto dalla stessa



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

dichiarato nelle domande del triennio 2017-2020 e del precedente triennio 2014-2017.

13. La ricorrente in data 06.02.2020 è stata individuata quale destinataria di supplenza temporanea conferita dalla Terza Fascia della graduatoria di istituto presso l'IIS "Carlo Emilio Gadda" con sede a Fornovo di Taro -posto Assistente Amministrativo.
14. In data 08.02.2020 la ricorrente ha preso formalmente servizio e contestualmente ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato dal 08.02.2020 e cessazione al 30.04.2020, per n. 36 ore settimanali, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo.
15. In data **11.02.2020** per il tramite degli uffici di segreteria è stato comunicato alla ricorrente, oralmente e senza fornire alcuna motivazione, l'interruzione del rapporto di lavoro.
16. In data **13.02.2020** a mezzo email è stato notificato decreto di rettifica graduatoria III Fascia a seguito di errore materiale, recante nr. 6839 ed assunto al prot. n. 2064/C7 del 11.02.2020, con cui si evidenziava di aver proceduto alla verifica dei titoli e servizi con la conseguente mancata valutazione della Qualifica Professionale rilasciata ai sensi dell'art. 14 legge 845/78 e che pertanto non poteva essere attribuito il maggior punteggio di 1,50. In particolare si precisava che non era valutabile l'Attestato di trattazione dei testi per i servizi meccanografici in quanto non rilasciato dalla Regione, Stato o da altri Enti pubblici ai sensi della tabella di cui al DM del 30.08.2017. Conseguentemente il punteggio veniva così rettificato:
1) AA- Assistente Amministrativo punteggio totale 10,55 in luogo di 12,05; 2) AT-Assistente Tecnico punteggio totale 10,55 in luogo di 12,05; 3) CS-Collaboratore Scolastico punteggio invariato ovvero 9,25.
17. Successivamente in data 18.02.2020 il dirigente scolastico



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

dell'IIS Carlo Emilio Gadda ha provveduto con Decreto n. 6840 assunto al protocollo al n. 2373/C7 del 18.02.2020, in Annullamento del precedente Decreto n. 6839 prot. n. 2064 del 11.02.2020, alla rideterminazione del punteggio come di seguito indicato: 1) AA- Assistente Amministrativo punteggio totale 10,25 in luogo di 12,05; 2) AT-Assistente Tecnico punteggio totale 10,25 in luogo di 12,05; 3) CS-Collaboratore Scolastico punteggio invariato ovvero 7,95. Ciò a seguito della considerazione che il servizio prestato dalla sig.ra Conforti dal 18.11.2013 al 17.05.2014 in qualità di tirocinante presso il Comune di Crosia non fosse valutabile.

18. Solo in data **02.03.2020** l'IIS Carlo Emilio Gadda ha comunicato a mezzo email alla parte ricorrente la Revoca del Contratto assunta al prot. 2090/fp dalla quale è stato consentito alla stessa di evincere LA REVOCA del contratto di lavoro stipulato dal 08.02.2020 al 30.04.2020, ma non la motivazione, limitandosi l'amministrazione scolastica a dichiarare " *perché non sussistono più le condizioni che rendono necessaria la continuazione del servizio da parte della S.V.*".
19. Avverso i Decreti n. 6839 del 11.02.2020 e n. 6840 del 18.02.2020 la sig.ra Conforti Maria ha presentato formale esposto eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione per l'IIS Carlo Emilio Gadda a procedere alla predetta rideterminazione del punteggio in quanto tardiva e non essendo il predetto istituto scolastico sede di primo servizio; inoltre ha contestato nel merito la rideterminazione del punteggio in quanto priva di riscontro con le previsioni di cui alle Tabelle di valutazione allegate alle rispettive Ordinanze Ministeriali.
20. Con nota protocollo n. 3099/C7 del 18.03.2020 l'IIS Carlo Emilio Gadda riteneva: " *Omissis....si evidenzia che l'attestato di qualifica professionale è valido solo se rilasciato in base all'art. 14 della*



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

legge 845 del 1978;2)...il servizio dichiarato in qualità di ragioniere contabile presso il comune di Crosia non è valutabile in quanto non prestato alle dirette dipendenze dell'amministrazione.....; 3) **si procede a scuse formali per aver nel precedente decreto erroneamente individuato la competenza giurisdizionale nella Giustizia Amministrativa e non nel Giudice del Lavoro;** 4) **..nulla possiamo rispondere in merito a quanto da lei contestato circa le altre amministrazioni scolastiche...le facciamo presente che nel nostro Istituto è in assoluto il suo primo incarico....."**

21. A seguito delle predette azioni dell'Amministrazione scolastica, illegittime ed arbitrarie, la parte ricorrente, a seguito di accesso formale agli atti è venuta a conoscenza delle seguenti circostanze: 1) ai sensi dell'art. 7 commi 5,6,7,8 del DM 640 del 30.08.2017, l'IIS Carlo Emilio Gadda, con nota protocollo del 08.02.2020 ha richiesto al Comune di Crosia(CS) la verifica circa la certificazione del servizio prestato dalla ricorrente in qualità di Ausiliaria del Traffico dal 08.07.2017 al 08.08.2017, mentre con nota protocollo del 10.02.2020 ha richiesto la verifica circa la certificazione del servizio come ragioniere contabile dal 18.11.2013 al 17.05.014. 2) Il Comune di Crosia con nota prot. 3725 del 13.02.2020 ha riscontrato le richieste pervenute dall'IIS Carlo Emilio Gadda attestando che la ricorrente era stata utilizzata dal 18.11.2013 al 17.05.2014 come ragioniere contabile, mentre dal 08.07.2017 al 07.08.2017 aveva prestato servizio come ausiliaria del traffico; 3) ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 717/14 l'IIS Carlo Emilio Gadda, con nota protocollo del 10.02.2020 n. 1994/fp ha richiesto all'IIS Cariatì LS-IPSC-IPSIA-ITI la verifica circa il conseguimento del Diploma di Tecnico di Impresa Turistica e dell'attestazione della certificazione Trattazione dei Testi per Servizi Meccanografici, per come dichiarato dalla ricorrente; 4) con nota protocollo n. 827/4 del 14.02.2020 , l'IIS Cariatì LS-IPSC-IPSIA-ITI ha riscontrato la



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

richiesta di veridicità attestando il conseguimento del Diploma di Tecnico di Impresa Turistica in data 08.07.2004 con votazione 76/100 ed il conseguimento, in apri data del diploma di Qualifica Professionale per Operatore dell'Impresa Turistica con votazione 72/100 durate del corso tre anni; 5) entrambe le verifiche attivate dall'IIS Carlo Emilio Gadda **venivano riscontrate in data successiva alla emissione del decreto di rideterminazione del punteggio e della arbitraria interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.**

22. La illegittima rideterminazione del punteggio comporta una collocazione in graduatoria della ricorrente in una posizione che allo stato non le consente di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato. Così come è già avvenuto nel mese di settembre 2020. Precisamente in data 28.09.2020 la ricorrente è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato presso l'IIS C. Rondani di Parma, nel profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 28.09.2020 e cessazione al 05.06.2021. Successivamente la predetta istituzione scolastica, arbitrariamente ed illegittimamente, ha risolto il contratto anticipatamente a causa della rideterminazione del punteggio in base al quale nella graduatoria aggiornata la sig.ra Conforti Maria è stata collocata al posto 2181 con punti 7,95, mentre la stessa nella graduatoria non aggiornata risultava collocata al posto 996 con punti 9,25.
23. La rideterminazione del punteggio, così come comunicata e le conseguenti risoluzioni anticipate del contratto di lavoro a tempo determinato, sono arbitrarie, illegittime e nulle per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. ECCESSO DI POTERE E TRAVISAMENTO ASSOLUTO DEI FATTI.



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

La rideterminazione del punteggio che ha portato alla REVOCA del rapporto di lavoro, è assolutamente illegittima ed arbitraria. L'operato della pubblica amministrazione, oltre che essere illegittimo per travisamento assoluto dei fatti per come si dirà appresso, è altresì meritevole di censura poiché travalicante i poteri attribuiti alla stessa. Sul punto le disposizioni impartite dal D.M. 640/2017 in materia di "convalida titoli" sono chiare e definite all'art. 7.5 del suddetto decreto che espressamente prevede: *"All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati **dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea** disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso".*

Nella fattispecie la convalida dei titoli era stata già in precedenza effettuata dal dirigente scolastico dell'IISS Magnaghi-Solari che all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del decreto ministeriale relativo l'aggiornamento della terza fascia, aveva prontamente posto in essere i dovuti controlli all'atto del conferimento della supplenza.

Da una lettura attenta della norma, si evince palesemente come il dirigente scolastico dell'IIS C.E. Gadda, travalicando i limiti posti dalla norma, **arbitrariamente ed arrogandosi poteri non propri**, non solo ha proceduto ad una verifica dei titoli non dovuta ma per di più ha posto in essere una rideterminazione del punteggio in spregio di quanto previsto nelle Tabelle di Valutazione allegate al DM 640/17. Per di più, ha proceduto addirittura alla REVOCA del contratto di lavoro a tempo



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

determinato senza che ne ricorressero i motivi ed in spregio di ogni formalità prevista per legge.

2. REVOCA DELLE SUPPLENZA-ILLEGITTIMITA' DELL'AZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MANCANZA DI POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALLA STESSA.

L'Amministrazione scolastica pone alla base del proprio agire l'interesse pubblico emergente giustificativo di un provvedimento in Autotutela. Nella fattispecie, in ordine ai provvedimenti di REVOCA, non può ravvisarsi alcun potere discrezionale esercitabile dalla Pubblica amministrazione. Sul punto si è pronunciata la *Suprema Corte - Sentenza n.8328 del 2010* che ha sancito il principio secondo cui *"nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato".....OMISSIS..."* l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendosi darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro". Per fattispecie analoga, inoltre, è intervenuto il Tribunale di Chieti con *Sentenza n. 167 del 2014*, in cui si



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

rintraccia ancora una volta l'illegittimità della condotta che realizzi una revoca del contratto. L'organo giudicante ha stabilito che *"il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente"*. Nel medesimo senso con Ordinanza dello stesso Tribunale del 23 aprile 2008, si sottolinea che *"osservato, ancora, come non possa ipotizzarsi che la P.A., nell'ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati; ciò in linea generale ed in particolare nella fattispecie, in cui il contratto si era già perfezionato con l'accettazione della proposta; osservato, altresì, che il contratto stipulato dalla P.A. "jure privatorum" può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453 c.c.; per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.)"*. Si aggiunga il principio civilistico *pacta sunt servanda* ex art. 1372 in base al quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge".

3. *Violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 in conseguenza dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento.*

Impropriamente la pubblica amministrazione ha proceduto alla rettifica del punteggio in precedenza attribuito alla graduatoria, senza avviare la dovuta istruttoria e senza darne comunicazione alla diretta interessata ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ciò contravvenendo non solo alla normativa vigente in materia ma anche al principio consolidato dalla giustizia amministrativa secondo cui *"la comunicazione di avvio del procedimento, è un obbligo rituale della pubblica amministrazione nella prospettiva del buon andamento dell'azione della stessa; la mancata o*



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

incompleta comunicazione comporta la conseguente lesione della pretesa partecipativa del destinatario del provvedimento, il quale indicando o allegando gli elementi, fattuali o valutativi in fase procedimentale, potrebbero influire sul contenuto finale del provvedimento” (Cons. Stato, Sez. IV, 9/12/2015, n. 5577; 15/7/2013, n. 3861, 20/2/2013, n. 1056, 16 febbraio 2012, n. 823 e 28/1/2011, n. 679; Sez. V, 20/8/2013, n. 4192).

Peraltro il dovere di controllo posto in essere dalla pubblica amministrazione si concretizza nel potere di “autotutela che non puo' essere finalizzata al mero ripristino della legalita' violata, dovendo essere il risultato di un'attivita' istruttoria adeguata, che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato che ha riposto affidamento nella conservazione dell'atto”.

Nella fattispecie non essendo stato comunicato l'avvio del procedimento, non si è data la possibilità alla ricorrente di poter fornire un suo chiarimento o un'allegazione documentale che avrebbero potuto indurre la scuola convenuta ad adottare un provvedimento diverso.

In ogni caso l'IIS Carlo Emilio Gadda, dovrà dimostrare in giudizio la bontà del provvedimento adottato. Ciò in quanto seppur il provvedimento amministrativo non è *ope legis* annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, lo sarà se l'amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In senso conforme si è più volte espressa la Giurisprudenza enunciando come ***“la norma va attuata “ope exceptionis” da parte della Pa, a carico della quale incombe l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto***



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

adottato (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 511 dell'11 gennaio 2017 C. St. 1265/2014; 2940/2014; 1798/2016).

4. REVOCA DELLA SUPPLENZA - NULLITA' DELL'ATTO PER MANCANZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90.

Il dirigente scolastico dell'IIS Gadda nel procedere alla revoca della supplenza ha omesso ogni motivazione in relazione a tale attività, lasciando la parte ricorrente completamente ignara delle ragioni per le quali si è vista revocare impropriamente il rapporto di lavoro.

Così facendo, non solo alla ricorrente è impedito di esercitare il diritto di difesa sancito ex art. 111 Cost, rispondendo *a contrario* ed accampando le proprie ragioni alle determinazioni della PA in modo da scalzarle, perdipiù impedisce all'organo giurisdizionale il sindacato sulla discrezionalità dell'azione di cui gode la pubblica amministrazione, conclusasi nella fattispecie con l'emissione di un provvedimento arbitrio ed illegittimo.

Pertanto, la mancanza della motivazione ovvero l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'atto, costituisce, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 241/90, un vizio del provvedimento che determina il suo annullamento per violazione di legge.

L'azione della scuola convenuta è meritevole di censura non avendo reso un'adeguata motivazione circa l'iter logico-giuridico che ha portato all'emissione del provvedimento, né tantomeno edotta la parte ricorrente circa altro atto amministrativo da cui derivano le ragioni della decisione, ovvero la cd. *motivazione per relationem* che trova la sua fonte normativa ex art. 3, 3 della



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Legge n. 241/90 (Cons. Stato, sez. V, n. 6013/2014; TAR BASILICATA, n. 6/2013).

La revoca della supplenza è nello specifico illegittima poiché l'esercizio del potere di Revoca richiede idonea motivazione, poiché in tal modo è salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà esercitata, rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguite nell'ambito di politiche del lavoro. In mancanza, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato viola le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede e i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché l'art. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE, come interpretato dalla CGUE.

NEL MERITO

La rideterminazione del punteggio che ha portato alla revoca del rapporto di lavoro, è assolutamente illegittima ed arbitraria.

- Quanto al punteggio relativo l'Attestato di Qualifica professionale di cui all'articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici a cui nella tabella valutazione titoli viene attribuito un punteggio pari a 1,50, lo stesso deve essere considerato validamente posseduto dalla ricorrente alla luce del piano di studi allegato alla certificazione prodotta.

Sul punto non sono meritevoli di pregio le considerazioni adottate dalla pubblica amministrazione secondo cui la Qualifica Professionale conseguita non sarebbe assimilabile a quella riconosciuta ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 in quanto tale aspetto è stato in realtà chiarito dal



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il Personale della scuola, Ufficio VI, che con nota prot. 708 del maggio 2004, nell'assimilare la qualifica professionale rilasciata ai sensi dell'art. 14 ai percorsi nelle scuole statali precisa come *"il possesso della Qualifica professionale non fa alcun riferimento alla durata del corso ma attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corso statale"*(nel medesimo senso CM. A00DGPER8166 del 5 giugno 2009 e Nota Ministeriale n. 1603 del 24.02.2011).

Né potrebbe mai dubitarsi circa l'attinenza del piano di studi svolto dalla ricorrente con i profili didattici relativi il trattamento testi, poiché come si evince facilmente dalla disamina del riscontro alla verifica inviata in data 14.02.2020 dall'IIS di Cariati (Istituto di conseguimento della Qualifica Professionale), la sig.ra Conforti Maria ha conseguito il diploma di Qualifica Professionale per operatore dell'Impresa Turistica, durata del corso tre anni, con all'interno del percorso di studi h 594 di laboratorio trattamento testi, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali.

- Quanto al punteggio relativo il Servizio prestato presso il Comune di Crosia come Ragioniere Contabile ritenuto NON VALUTABILE dalla scuola in quanto *servizio di tirocinio*, dovrà essere invece valutato, poiché, come si evince dal Certificato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro, dal 18.11.2013 al 17.05.2014 la sig.ra Conforti Maria risulta "Assunta a



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Tempo Determinato” nella mansione di Ragioniere Contabile presso il Comune di Crosia.

In merito a tali ultime annotazioni inerenti l'arbitrarietà e la illegittimità con cui si è proceduto non solo alla rideterminazione del punteggio ma anche alla Revoca del rapporto di lavoro a tempo determinato, appare doveroso evidenziare l'assoluta malafede di cui è caratterizzata l'azione della scuola che, non solo non ha informato la ricorrente circa l'avvio della procedura di verifica, impedendole di fatto di fornire chiarimenti utili alla regolarità dell'istruttoria; non solo non ha atteso l'esito dei controlli (arrivato peraltro dopo pochissimi giorni dalle richieste di chiarimenti) prima di procedere ad emettere decreto di rideterminazione del punteggio ma ha continuato nel proprio intento nonostante le conferme fornite dalle pubbliche amministrazioni verso cui sono state rivolte le richieste di verifiche rispetto a quanto dichiarato dalla sig.ra Conforti Maria.

Sul periculum in mora

La rideterminazione del punteggio colloca la ricorrente Conforti Maria in una posizione peggiorativa rispetto quella assunta in precedenza, tale da aver compromesso già nel mese di settembre 2020 la concreta possibilità di stipulare contratti a tempo determinato. Precisamente in data 28.09.2020 la ricorrente è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato presso l'IIS C. Rondani di Parma, nel profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 28.09.2020 e cessazione al 05.06.2021. Successivamente la predetta istituzione scolastica ha risolto il contratto anticipatamente a causa della



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

illegittima rideterminazione del punteggio in base al quale nella graduatoria aggiornata la sig.ra Conforti Maria è stata collocata al posto 2181 con punti 7,95, mentre la stessa nella graduatoria non aggiornata risultava collocata al posto 996 con punti 9,25. Così come la stessa, a causa dell'avvenuta rettifica del punteggio, risulta ad oggi in posizione non utile ai fini delle convocazioni in atto.

Per quanto detto è palese il grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare alla ricorrente a causa di un provvedimento giudiziario non tempestivo rispetto alle operazioni in essere. Ciò se si consideri che la tempistica di un giudizio ordinario comporterebbe sicuramente uno slittamento dei termini.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe

chiede

che l'On. Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro Voglia:

1. IN VIA CAUTELARE ai sensi ex art.700 c.p.c.

Ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, *inaudita altera parte* o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, accogliere le seguenti

conclusioni

- **in via preliminare** sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia dei provvedimenti emesso dal Dirigente Scolastico dell'IIS Carlo Emilio Gadda con decreto 6839 prot. nr. 2064 del 11.02.2020 e 6840 prot. nr. 2373 del 18.02.2020 con cui veniva comunicata la rideterminazione del punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia-profilo personale Ata e le conseguenti risoluzioni anticipate dei rapporti di lavoro a tempo determinato con contestuale reintegrazione nel posto in precedenza assegnato qualora ne ricorrono i presupposti;



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

- a) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia dei provvedimenti impugnati, per tutti i motivi esposti nella premessa e disapplicare o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di verifica attuata ai sensi dell'art.7 DM 640/17 che ha coinvolto l'odierna ricorrente e per l'effetto : **1) ACCERTARE e DICHIARARE** la illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica e conseguentemente **SOSPENDERE** con effetto *ex tunc*, il provvedimento di rideterminazione del punteggio e di Cessazione Anticipata degli effetti dei rapporti di lavoro a tempo determinato con la sig.ra Conforti Maria ed ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, disponendo, se ne ricorrono i presupposti, la **REINTEGRAZIONE** della ricorrente presso l'istituto scolastico C RONDANI di Parma; **2) RICONOSCERE** l'integrale punteggio ai fini delle future graduatorie che avrebbe maturato la ricorrente se non vi fosse stata la rideterminazione del punteggio e le risoluzioni del contratto;**3) CONDANNARE** i convenuti, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al risarcimento del danno da quantificarsi in una somma pari al 50% dell'importo lordo dovuto a titolo retributivo (stipendio base,ratei,13 mensilità, trattamento di fine rapporto) per il periodo di cessazione del contratto e sino al momento della reintegra; **4) CONDANNARE** i convenuti in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento in favore della parte ricorrente ad una somma da valutarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni per *perdita di chance* oltre agli interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo; **5) DISPORRE** ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dall'Amministrazione resistente; **6) Spese di lite vinte.**

Si producono i seguenti documenti:



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

- Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia 2014-2017
- Domanda di conferma-aggiornamenti per il triennio 2017-2019 terza fascia personale Ata
- Reclamo Avverso graduatorie provvisorie Ata Terza Fascia triennio 2017-2019
- Contratti di lavoro a.s. 2017-2018
- Contratto di lavoro prot. n. 17960 del 05.11.2018 Istituto Superiore Magnaghi-Solari
- Contratto di lavoro prot. 1932 del 08.02.2020 IIS CARLO EMILIO GADDA
- Decreto Rettifica n. 6839 del 11.02.2020
- Decreto Rettifica n. 6839 del 11.02.2020(bis)
- Decreto di rettifica n. 6840 del 18.02.2020
- Esposto a decreti di rettifica
- Riscontro Esposto a decreti di Rettifica prot. n. 3099/C7 DEL 18.03.2020
- Notifica Revoca contratto del 02.03.2020
- Documentazione Accesso agli Atti
- Contratto di lavoro prot n. 3764 del 28.09.2020 IIS C. RONDANI-PARMA
- Risoluzione Contratto di Lavoro prot. 4143 del 14.10.2020 IIS C. RONDANI PARMA
- Diploma di Qualifica Professionale
- Certificato Ufficio del Lavoro



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

- Informativa scorrimento graduatorie
- Nota Ministeriale 1603 del 24.02.2011
- Nota Ministeriale n. 708 del 13.05.2004

Istanza di notificazione per pubblici proclami

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i controinteressati, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti".



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la l'Emilia Romagna mediante la pubblicazione sui siti istituzionali;

- -che per i motivi suesposti si rende necessaria la notifica per pubblici proclami nei confronti dei contro interessati nelle modalità suindicate.

Tanto premesso, essa Conforti Maria, attraverso il sottoscritto procuratore e difensore

Fa istanza

Affinchè il Tribunale di Parma autorizzi la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc del ricorso e del decreto di fissazione udienza ed indichi, se del caso, i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 1.200,00 ed il relativo contributo unificato ridotto al 50% poiché trattasi di pubblico impiego è di € 21,50.



STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Corigliano -Rossano, 19.01.2021

Avv. Patrizia Straface

